



A.S. 1746

(Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Commissione Bilancio del Senato della Repubblica

Osservazioni e Proposte

L'Associazione Dimore Storiche Italiane è un'associazione senza scopo di lucro, nata nel 1977, la cui missione è agevolare la conservazione, la valorizzazione e la gestione degli immobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). L'Associazione partecipa alla custodia della tradizione storica e artistica italiana, contribuendo in tal modo, con un'azione sinergica che valorizza il principio costituzionale della sussidiarietà, all'importante funzione di tutela del patrimonio culturale nazionale, annoverata tra i principi fondamentali della nostra Costituzione (art. 9) e la cui rilevanza è riconosciuta anche dall'ordinamento europeo (art. 167 TFUE).

L'A.D.S.I. conta oggi 4.500 soci su tutto il territorio nazionale ed è divisa in sedi regionali che si occupano di promuovere a livello territoriale i principi ispiratori dell'Associazione.

Con riferimento a tali immobili, occorre precisare che l'assetto proprietario maggiormente diffuso e privilegiato è quello che vede **la proprietà del bene in capo ad una o più persone fisiche**.

E', inoltre, molto frequente che i proprietari di "**Dimore Storiche**" mettano a disposizione di terzi i locali ammobiliati (case/appartamenti e loro pertinenze) per brevi soggiorni a scopo turistico ricettivo o per l'organizzazione di eventi.

In questi casi le "**Dimore Storiche**" vengono utilizzate per rendere delle prestazioni di servizi di tipo "**commerciale**" a fronte del pagamento di un canone, **a prescindere dal fatto che il conduttore la utilizzi come abitazione o per scopi commerciali, come lo svolgimento di eventi/manifestazioni**.

Si evidenzia al riguardo che, a parte la possibilità della locazione turistica, alle "**Dimore Storiche**" non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. **Ciò comporta che le stesse sono quindi libere nella durata e nell'importo richiesto per la locazione, potendo nel caso concreto anche essere locate per un solo giorno**.



Nel caso in cui le prestazioni commerciali vengano rese da una persona fisica in via **occasionale**, si configurano ai fini IRPEF “**redditi diversi**” (*redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente* di cui all’art. 67, co. 1, lett. i) del T.U.II.RR.).

Invece, nel caso di prestazioni rese da una Società commerciale (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), il reddito è qualificato, in ogni caso, “**reddito d’impresa**” derivante dall’esercizio di attività **organizzate** in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c., come disposto dall’art. 55, comma 2, lett. a) del T.U.II.RR.

Le dimore storiche svolgono dunque attività turistico- ricettiva ma spesso non in forma di impresa.

L’art. 8 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede che “*Per le **imprese turistico-ricettive**, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:*

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.”

L’interpretazione letterale della norma, che si riferisce dunque solo alle “imprese” che svolgono attività turistico ricettiva, esclude di fatto le dimore storiche. Eppure anch’esse – per quanto sulla base di un diverso quadro normativo come sopra esplicitato – svolgono attività turistica, ricettiva, di organizzazioni di eventi (es. matrimonio, fiere di artigianato etc.) e anch’esse in questo particolare periodo stanno subendo un tracollo delle prenotazioni e massive cancellazioni, i cui effetti economici catastrofici è indispensabile attenuare.

Si chiede dunque di estendere la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi prevista per il settore turistico - alberghiero dall’art. 8 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 alle attività, anche occasionali, di tipo commerciale delle “Dimore Storiche” (per le quali è intervenuta la dichiarazione di interesse particolarmente importante da parte dello Stato ai sensi degli artt. 10 e ss. del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) siano esse di tipo turistico ricettivo o di locazione per eventi.

PROPOSTA DI MODIFICA



All'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: *“1 bis. Per le persone fisiche e per le persone giuridiche locatori di immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione:*

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.”;

2) al comma 2 dopo le parole *“di cui al comma 1”* sono aggiunte e parole *“e comma 1 bis”;*

3) al comma 3 dopo le parole *“tour operator”* sono aggiunte le seguenti *“per le persone giuridiche locatori di immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*